



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Il Direttore Generale

Ai Sigg. Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penali per i Minorenni

LORO SEDI

e, p.c.,

Al Sig. Capo del Dipartimento

Al Sig. Vice Capo Dipartimento

SEDE

Oggetto: Ripresa dello svolgimento dei colloqui di cui agli artt. 19 d.lgs. 121 del 2018, 18 legge n. 354 del 1975 e 37 del d.p.r. 230 del 2000

Ai sensi dell'art. 1 lett. y) del d.p.c.m. 26.04.20, fino al 17.05.20 *"i colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video"*.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 10.05.20, i colloqui di cui all'oggetto potranno riprendere *"con modalità in presenza"*.

La norma specifica che dovranno essere le Direzioni, sentiti sia il Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile sia l'Autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione, a stabilire, nei limiti di legge, il numero massimo di colloqui *"in presenza"*, fermo restando il diritto ad almeno un colloquio al mese in presenza con almeno un congiunto o altra persona.

Si è dunque inteso lasciare alle Direzioni margini di valutazione sia quanto al numero di colloqui in presenza effettuabili sia quanto al numero di coloro che vi possono essere ammessi, ciò in relazione alle specificità logistiche e strutturali dell'istituto, da



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il Direttore Generale

esaminare unitamente all'Azienda sanitaria locale competente in materia di adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture, ai sensi del comma 13 dell'art. 11 della legge 354/75.

Anche nell'ottica di una tendenziale uniformità di trattamento dei minorenni e giovani adulti imputati e condannati ospiti degli IPM, appaiono opportune disposizioni orientative a carattere generale, volte a temperare la ripresa dei colloqui visivi in presenza con l'esigenza di massima prevenzione del rischio di contagio che l'ingresso negli istituti di persone provenienti dall'esterno inevitabilmente comporta.

1. **Continuità dei video-colloqui:** Al riguardo va detto che il citato art. 4 stabilisce anche che, dal 19.05.20 e sino alla data del 30.06.20, i colloqui possono essere svolti a distanza mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione o mediante corrispondenza telefonica che può essere autorizzata anche oltre i limiti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 121/18. I sigg. Direttori dovranno pertanto in primo luogo informare i minorenni/giovani adulti presenti e le famiglie di tale persistente opportunità. Soltanto laddove gli interessati richiedano di effettuare il colloquio nelle modalità ordinarie, dovranno essere adottate le indicazioni che seguono, secondo lo specifico "modello organizzativo" disciplinato dalla Direzione dell'Istituto.
2. **Nr. massimo colloqui in presenza e nr. massimo visitatori contemporaneamente presenti per ogni minorenne/giovane adulto:** La Direzione dell'Istituto dovrà prioritariamente coinvolgere l'azienda unità sanitaria locale ai sensi del comma 13 dell'art. 11 della legge 354/75, competente in materia di verifica dell'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie delle strutture, al fine di valutare le modalità di organizzazione dei colloqui più adeguate rispetto alle specifiche caratteristiche dell'istituto ed alle esigenze derivanti dalla emergenza sanitaria. In tal modo, in relazione agli spazi e alle risorse disponibili, sarà possibile definire se e quanti colloqui possono svolgersi contemporaneamente e con quante persone. In esito alle suddette verifiche, la Direzione dell'IPM definirà un "modello organizzativo" per la gestione e l'organizzazione dei colloqui in presenza, da sottoporre all'attenzione del Dirigente del CGM, nonché



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il Direttore Generale

dell'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione. Come detto, le Direzioni potranno limitare sino ad uno il numero dei colloqui mensili consentiti e sempre sino ad uno il numero delle persone ammesse al colloquio.

3. **Utilizzo "aree verdi"**: Gli istituti che ne sono dotati potranno prevedere lo svolgimento dei colloqui nelle cd. "aree verdi", ove esse, adeguatamente attrezzate ed organizzate, consentano lo stesso livello di prevenzione dal pericolo di contagio, come valutato con l'Azienda sanitaria di riferimento. In particolare, dovranno comunque essere garantite le misure di distanziamento e le altre misure di prevenzione vigenti.
4. **Percorsi di entrata e uscita**: Si eviterà l'incontro tra persone "in entrata" ed "in uscita" e si individueranno percorsi tali da evitare interferenze con altre attività dell'istituto. Per questi percorsi, la disinfezione/sanificazione sarà posta in essere secondo le indicazioni dell'Azienda sanitaria di riferimento. All'entrata e all'uscita dei visitatori dovrà essere comunque messo a disposizione disinfettante per l'igiene accurata delle mani. Analogamente anche presso l'accesso e l'uscita per i detenuti dovrà essere disponibile disinfettante per l'igienizzazione delle mani.
5. **Distanziamento**: È noto che la prima modalità di prevenzione è costituita dal cd. "*distanziamento fisico*". Al riguardo dalla lett. y) dell'art. 1 del d.p.c.m. del 26.04.20 si evince, quale requisito di sicurezza in un colloquio in presenza, il rispetto assoluto di una distanza pari a due metri. Trattasi di indicazione che appare di persistente validità anche se il detto d.p.c.m. cesserà di efficacia il 17.05.20. Il minorenni/giovane adulto e i visitatori dovranno preventivamente essere resi edotti sulle misure di distanziamento e sul divieto di contatto fisico, con l'avvertenza che, in caso di violazione, il colloquio verrà immediatamente sospeso, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 230/2000 e dell'art. 47 D.P.R. 82/1999.
6. **Arredi**: Unitamente ai responsabili dell'Azienda sanitaria di riferimento, la Direzione valuterà altresì la disposizione degli arredi nelle aree interne e/o esterne individuate per lo svolgimento dei colloqui in presenza. Il posizionamento degli arredi dovrà agevolare il distanziamento (es. due tavoli o

76



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Il Direttore Generale

due scrivanie accostati). Nel distanziare le sedute si terrà anche conto anche della necessità di evitare il possibile passaggio di oggetti. Si dovrà altresì valutare, d'intesa con l'Azienda sanitaria, in relazione alle caratteristiche degli spazi individuati, l'eventuale posizionamento di mezzi divisorii ai sensi dell'art. 37 comma 5 del DPR 230/2000. Eventuali mezzi divisorii devono avere una altezza tale da coprire il viso delle persone a colloquio e non permettere contatti fisici interpersonali. Si eviterà, in ogni caso, la condivisione di superfici che possano essere toccate sia dai visitatori sia dalle persone detenute.

7. **Prenotazione:** Per evitare il verificarsi di assembramenti nei pressi dell'istituto e nelle successive fasi di ingresso, sarà necessario prevedere, ove non ancora esistente, un sistema obbligatorio di "prenotazione" del giorno e dell'ora di svolgimento del colloquio. La necessità della prenotazione dovrà essere oggetto di massima informazione/divulgazione anche tramite apposizione di cartelli e capillare informazione ai minorenni/giovani adulti e a tutti i potenziali aventi diritto al colloquio. All'atto della prenotazione la persona che scrive o chiama dovrà indicare generalità complete, nome e cognome del detenuto con il quale chiede di effettuare il colloquio in presenza, estremi del documento di identità con il quale accedere alla struttura, in caso di indagato o imputato prima della sentenza di primo grado, la necessaria autorizzazione della Autorità Giudiziaria procedente. L'operatore che riceve la prenotazione, previa verifica delle condizioni per l'ammissione al colloquio, comunicherà la data e l'orario del colloquio stesso precisandone le modalità (durata; necessaria limitazione nel numero di persone; necessità di dotarsi e utilizzare obbligatoriamente i D.P.I. indicati dall'Azienda sanitaria locale; necessità di sottoporsi al pre-triage all'ingresso; obbligo di rilascio di dichiarazione sostitutiva¹ che sarà prontamente verificata; rispetto del "distanziamento" e divieto di "contatto fisico") con avvertenza che in mancanza non sarà consentito l'accesso e che in caso di violazione il colloquio sarà sospeso. I familiari, inoltre, dovranno essere invitati a presentarsi solo in prossimità dell'orario loro indicato per l'inizio del colloquio.

¹ Di non essere positivo al COVID -19; di non essere in quarantena/isolamento precauzionale; di non essere a conoscenza di aver avuto contatto stretto con caso confermato/sospetto di COVID -19 negli ultimi 14 giorni; di non aver accusato sintomi correlabili all'infezione negli ultimi 14 giorni.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE
Il Direttore Generale

8. **Calendarizzazione dei colloqui:** Dovrà essere attuata un'attenta programmazione dei colloqui prenotati, avendo cura di calendarizzarli, ove possibile, per gruppi e sezioni (in modo da limitare i contatti) e di assicurare il tempo necessario alle operazioni di accettazione/ingresso e alle operazioni di pulizia e aerazione tra un turno e l'altro. A tal fine, potranno altresì essere ampliate il numero delle giornate e le fasce orarie nelle quali è consentita la fruizione dei colloqui, di modo da assicurare lo scaglionamento dei colloqui prenotati nell'arco della giornata e della settimana.
9. **Ordine di priorità.** I colloqui dovranno essere calendarizzati di modo da assicurare ad ogni detenuto le medesime opportunità di incontrare i familiari. Nel caso in cui per una medesima giornata, dovessero pervenire prenotazioni in numero superiore all'aliquota giornaliera permessa, dovrà essere data priorità nell'autorizzare i colloqui, a coloro che ne hanno effettuato un numero inferiore. Si potrà altresì tener conto della presenza di particolari condizioni valutate dalla Direzione o dell'AA.GG. precedente (es particolare sofferenza psicologica del minorenne/giovane adulto, stato di salute, etc).
10. **Pre-triage:** La persona interessata al colloquio sarà sottoposta ad un controllo delle generali condizioni di salute secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria ed i relativi protocolli (misurazione della temperatura e altro eventualmente previsto dall'Azienda sanitaria). Il pre-triage avverrà in luogo previamente concordato con l'Azienda sanitaria (ad esempio, ove presenti, tenso-strutture o altri locali già all'uopo individuati) possibilmente prima dell'ingresso ovvero con accesso differenziato, in modo tale che la persona possa essere eventualmente allontanata ancor prima dell'accesso all'istituto ove in condizioni di salute controindicate. I controlli sanitari potranno essere posti in essere dagli O.S.S. o da altro personale idoneo. Nella fase di pre-triage sarà richiesta all'interessato dichiarazione sostitutiva attestante di non essere positivo al COVID -19; di non essere in quarantena/isolamento precauzionale; di non essere a conoscenza di aver avuto contatto stretto con caso confermato/sospetto di COVID -19 negli ultimi 14 giorni; di non aver accusato sintomi correlabili all'infezione negli ultimi 14 giorni.

76



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il Direttore Generale

11. **Accettazione, controlli e DPI personale:** Tutte le operazioni di identificazione e controllo, comprese quelle visive nel corso del colloquio, dovranno essere poste in essere da personale di Polizia penitenziaria munito dei D.P.I., nel rispetto del "distanziamento" sociale. Laddove possibile e laddove ritenuto necessario (es postazioni di rilascio colloqui), se non già presenti, potranno essere posizionati pannelli protettivi parafiato. Attesi l'obbligo di distanziamento ed il divieto di contatto, il controllo di cui al comma 3 dell'art. 37 del DPR 230/2000, potrà essere limitato a quello effettuato con il *metal detector* fisso o con quello portatile da personale munito dei D.P.I. Il personale addetto all'accettazione, al controllo di cui all'art. 37 comma 3 e al controllo visivo del colloquio, dovrà essere munito dei D.P.I. specificamente indicati dal medico competente e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del DPR 81/2008, anche in attuazione delle eventuali indicazioni dell'Autorità sanitaria.
12. **DPI detenuti:** il minorenne/giovane adulto ammesso al colloquio dovrà essere dotato di DPI dalla Direzione, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite dall'Azienda sanitaria competente.
13. **DPI visitatori:** I visitatori potranno essere ammessi a colloquio solo ove muniti dei DPI prescritti dall'Azienda sanitaria competente. Puntuale informazione circa i DPI necessari ad accedere all'Istituto dovrà essere fornita all'atto della prenotazione del colloquio, con l'avvertenza che, in mancanza, il colloquio stesso non potrà avere luogo. Laddove siano prescritti guanti monouso, gli stessi dovranno essere indossati dopo la sanificazione delle mani.
14. **Violazione delle prescrizioni comportamentali durante il colloquio:** E' opportuno definire un disciplinare di comportamento per l'accesso e lo svolgimento dei colloqui in presenza da far sottoscrivere al minorenne/giovane adulto e ai visitatori. In caso di violazione delle prescrizioni, il colloquio verrà immediatamente sospeso, ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 230/2000 e dell'art. 47 D.P.R. 82/1999. Inoltre, dovrà essere immediatamente informata l'Autorità sanitaria, nelle persone degli operatori dell'Area sanitaria dell'Istituto, per le valutazioni in ordine alle possibili misure precauzionali da adottare nei confronti del detenuto che dovrebbe rientrare in reparto detentivo.

12



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il Direttore Generale

15. **Disinfezione e aerazione:** Tra un turno di colloqui e l'altro si procederà, sempre secondo le indicazioni dell'Azienda sanitaria locali, sia a "disinfezione" sia ad "aerazione" tanto della zona colloqui, con particolare attenzione alle superfici che vengono frequentemente toccate e ad eventuali "divisori", quanto di quella di attesa. Altrettanto dicasi per gli arredi delle "aree verdi".
16. **Modalità di informazione dei minorenni/giovani adulti e dei familiari:** Sia il detenuto sia i congiunti dovranno essere avvisati con ampio anticipo e resi edotti delle ragioni della limitazione del numero dei colloqui in presenza e delle precauzioni da adottare per il loro corretto e sicuro svolgimento. Si rimarca come sia di assoluta importanza che sia preliminarmente illustrato che tutte le misure adottate (contingentamento, distanziamento, divieto di contatto fisico, etc) sono funzionali a consentire i colloqui personali in piena sicurezza sia per il detenuto sia per il familiare. Dovrà altresì essere fornita adeguata informazione circa l'opportunità di evitare l'incontro con i familiari "fragili" dal punto di vista sanitario. I giovani presenti in IPM devono essere responsabilizzati a prestare la massima attenzione al proprio stato di salute ed a rispettare rigorosamente le misure di protezione personale. A tal fine, è opportuno diffondere a minorenni/giovani adulti e familiari opuscoli informativi sulla situazione epidemica, sui rischi per la salute, sulle misure di prevenzione e di controllo messe in atto e sulle regole igienico-sanitarie da seguire (igiene delle mani, igiene respiratoria e così via), affinché possano affrontare in modo consapevole e, per quanto possibile, sereno il protrarsi dell'emergenza sanitaria. Analogamente dovrà essere affisso materiale informativo presso i locali di accesso e permanenza dei familiari. Ove possibile, appare opportuno proporre l'organizzazione di colloqui tra i detenuti e il personale medico della competente Azienda sanitaria sulle medesime tematiche.
17. **Pacchi:** Con riferimento all'eventuale ricezione di pacchi in occasione dei colloqui, si richiama la nota prot. n. 17167.U del 25/03/2020. Ove il congiunto intenda consegnare personalmente il pacco, ciò dovrà avvenire in modo tale da non rallentare le operazioni di accesso ai colloqui. Al momento della prenotazione, si dovrà comunque rammentare che la consegna del pacco al destinatario avverrà in un momento successivo, anche al fine di ridurre il rischio di contagio da contatto con le superfici e con gli oggetti. Pertanto, oltre agli



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Il Direttore Generale

indumenti e agli altri generi consentiti, potranno essere accettati solo alimenti confezionati e integri e che non necessitano della continuità della catena del freddo.

Per eventuali spese necessarie alla ripresa in sicurezza dei colloqui in presenza, codeste Direzioni, qualora non disponessero di sufficienti assegnazioni sui capitoli di competenza, provvederanno, con la massima sollecitudine, a inoltrare richiesta di integrazione delle risorse; la stessa sarà esaminata e riscontrata nel più breve tempo possibile.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Vincenzo STARITA